



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**

n. 469

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **5 MAG. 2016** N. 801 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al **15 MAG. 2016**
Li **5 MAG. 2016**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Per la conferma
al n. 1756/13 del Reg. Generale
degli imp. an.

AREA I^A

DETERMINAZIONE

n. 113 del 20/04/2016

OGGETTO: Rimborso spese legali all'ex dipendente Renato Notarnicola per
procedimento penale n. 3105/08 R.G.N.R. e n. 20163/10 R.G. del
Tribunale di Taranto, definito con sentenza n. 298/13 in data
19/07/2013. Liquidazione.

In data 20/04/2016 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/08/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito al 31/03/2016, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, art. 2 (G.U. Serie Generale n. 254 del 31/10/2015); con successivo decreto in data 01/03/2016 del medesimo Ministro dell'Interno il termine è stato ulteriormente differito al 30/04/2016. Quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. *omissis*...

- che l'ex dipendente comunale, ora in quiescenza, sig. Renato Notarnicola, cat. D, Ingegnere, 7^a Area, è stato sottoposto a procedimento penale – n. 3105/08 R.G.N.R. e n. 20163/10 R.G. G.I.P. del Tribunale di Taranto - per i reati di cui all'articolo 640 c.p. (truffa) del codice penale, per fatti e comportamenti connessi e conseguenti allo svolgimento del servizio;
- che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 298/13 del 19/07/2013, nella parte Motivi della decisione, riporta: *Le risultanze processuali, per le considerazioni che si esporranno, non consentono di pervenire all'affermazione della penale responsabilità in capo agli odierni imputati in ordine al reato ascritto agli stessi in rubrica Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è mai emersa la prova della penale responsabilità degli imputati, in quanto le indagini effettuate dagli agenti della Polizia di Stato sono state vaghe e superficiali perché gli stessi non hanno mai verificato se effettivamente gli imputati si fossero allontanati dagli uffici senza alcuna giustificazione o per motivi legati ad esigenze di servizio, ferie o malattia* e nella parte dispositiva riporta: P.Q.M., visto l'art. 530, comma II, c.p.p., assolve dal reato agli stessi ascritto in rubrica **perché il fatto non sussiste.**

RICHIAMATA la precedente determinazione 1^a Area n. 205 del 04/09/2015, avente il medesimo oggetto, con la quale questo servizio, esaurita l'istruttoria della pratica, assumeva l'impegno di spesa di € 8.821,33 (oneri fiscali compresi), subordinando la liquidazione della predetta somma alla presentazione di fattura del legale incaricato dal dipendente, debitamente quietanzata.

VISTA la fattura n. 6/15 in data 03/02/2016, debitamente quietanza, inoltrata dall'avv. Cristina Gigante al proprio cliente sig. Renato Notarnicola, e da quest'ultimo presentata al protocollo generale di questo Ente al n. 3272 del 16/02/2016.

RITENUTO, pertanto, di dover rimborsare, le spese legali sostenute dal sig. Notarnicola Renato in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento delle funzioni di dipendente del Comune di Castellaneta.

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;
- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 162 del 31/12/2015.

D E T E R M I N A

1. di rimborsare in favore del sig. Renato Notarnicola, dipendente comunale, per tutte le motivazioni riportate nella determinazione 1^a Area n. 205/2015, la complessiva somma di € 8.821,33, avendo il medesimo presentato la fattura n. 6/15 in data 03/02/2016 dell'avv. Cristina Gigante, legale di fiducia nel procedimento penale – n. 3105/08 R.G.N.R. e n. 20163/10 R.G. G.I.P. del Tribunale di Taranto - per i reati di cui all'articolo 640 c.p. (truffa) del codice penale, per fatti e comportamenti connessi e conseguenti allo svolgimento del servizio, conclusosi con l'assoluzione con formula piena.
2. di imputare la predetta somma all'Intervento 10670 del Bilancio Esercizio 2016, RR.PP. 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 20/04/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 20/04/2016

Il Capo Area/resp. proc.

Dott. Giovanni Sicuro

